



Decisione n. 19 del 10 agosto 2017

OGGETTO:

Dott. (*Omissis*) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota del n° 15175 del 13.07.17 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Supporto alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi - ha trasmesso a questo Ufficio, per il seguito di competenza, il ricorso ex art. 25, c. 4, L. n° 241/1990 prodotto dal Dott. (*Omissis*) avverso il riferito diniego di accesso agli atti della (*Omissis*) alla propria richiesta di accesso alla documentazione, meglio esplicitata nell'allegata istanza del 14.04.17;

VISTA altresì la nota, prot. n. 1583 del 20.07.17, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto alla (*Omissis*) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione, con *pec* del 27.07.17, nel rappresentare l'attività svolta in merito alla questione in argomento, ha dichiarato di aver prodotto al ricorrente tutta la documentazione richiesta o comunque in proprio possesso, eccezion fatta per la mail datata 11.10.2016 inviata dal predetto concessionario al Comune di (*Omissis*) e per il "benestare" di quest'ultimo;

DATO ATTO che relativamente alle richieste di cui al punto 2 (“*benestare*” del Comune di (*Omissis*)) ed al punto 3 dell’istanza (“*notifiche per le cartelle di pagamento*”), alla luce di quanto riferito dalla (*Omissis*) non è accertabile se il c.d. “*benestare*” abbia forma di documento amministrativo e se esistano, oltre alla documentazione già fornita nell’istanza, ulteriori relate di notifiche diverse da quelle già consegnate all’istante;

TENUTO CONTO che non è logicamente ammissibile procedere al riesame del diniego di accesso a documenti dei quali non si ha la certezza della esistenza in quanto il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla pubblica amministrazione competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente;

CONSIDERATO che il rimedio giurisdizionale offerto dall'art.25 della L. 7 agosto 1990 n.241 è caratterizzato dal fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale;

RITENUTO, nel caso di specie, che il ricorrente ha un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa e pertanto sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 l'accesso agli atti di cui è comprovata l'esistenza, atteso che la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90, il Difensore civico regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Per le motivazioni in narrativa,

DECIDE

1. di **accogliere** la richiesta di riesame presentata dal dott. (*Omissis*), volta ad ottenere copia della mail datata 11.10.2016 inviata dal predetto concessionario al Comune di (*Omissis*);
2. di **rigettare** la richiesta di riesame presentata dallo stesso e volta ad ottenere copia del c.d. “*benestare*” del Comune di (*Omissis*) nonché di ulteriori relate di notifiche diverse da quelle già consegnate all’istante;
3. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed alla (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.